



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA N° 235/1997 EMESSA DAL PRETORE DI TARANTO

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

Con nota prot. n°3172 del 20/06/1997, l'Ufficio Regionale del Contenzioso della Regione Puglia ha trasmesso all'AMAT copia della sentenza n°235/1997, emessa dal Pretore di Taranto, Dr. Marcello Diotaiuti, e relativo atto di precetto di pagamento per gli adempimenti consequenziali.

La sentenza in oggetto é relativa ad una causa avente ad oggetto "opposizione ad ordinanza ingiunzione", instaurata ad istanza dei sigg. La Bua Antonino e D'Ettorre Maria, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore La Bua Christian, poiché l'Ufficio Regionale del Contenzioso di Taranto aveva inflitto la sanzione amministrativa del pagamento della somma di £ 51.000 al minore per aver viaggiato su un autobus urbano senza aver convalidato il biglietto.

Il Pretore ha rilevato che, ai sensi dell'art. 2 della Legge 24/11/1981, n°689, un minorenne non può essere assoggettato a sanzione amministrativa.

Pur dando atto che l'amministrazione, con provvedimento del 21/03/1997, aveva revocato l'ordinanza-ingiunzione, disponendo l'archiviazione degli atti, in virtù del principio della soccombenza virtuale, ha condannato la Regione Puglia- Ufficio Regionale del Contenzioso di Taranto- a rimborsare agli opposenti le spese di causa, liquidate in £ 120.000 per diritti e £ 240.000 per onorari, oltre IVA, CAP e R.S.G., distratte in favore dell'Avv. Mauro Cipriani.

L'Avv. Mauro Cipriani, in data 20/06/1997, ha notificato alla Regione Puglia -Ufficio Regionale del Contenzioso di Taranto- la sentenza e pedissequo atto di precetto.

E' di tutta evidenza che il soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento é la Regione Puglia- Ufficio Regionale del Contenzioso di Taranto-

A questo punto occorre rilevare che, in base ad accordi intercorsi con il Direttore del suddetto Ufficio, tutta l'attività amministrativa tendente alla redazione e notifica delle ordinanze-ingiunzioni relative alle violazioni amministrative accertate a bordo degli autobus urbani viene effettuata dagli Uffici dell'AMAT, in quanto l'Ufficio Regionale del Contenzioso di Taranto non ha una struttura che permetta di provvedere a detta attività.

Da tale circostanza consegue, tuttavia, che l'AMAT incamera direttamente i proventi delle sanzioni amministrative, mentre in passato, quando la Regione Puglia provvedeva con i propri Uffici ad emettere le ordinanze-ingiunzioni, le somme venivano riscosse dalla stessa e, solo successivamente, trasmesse all'AMAT.

Vi é da aggiungere che da quando l'AMAT cura l'attività amministrativa per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni, si riesce ad ottenere un buon introito economico e, oltretutto, data la celerità con cui si opera, ai contravventori le ordinanze-ingiunzioni sono notificate in tempi brevi: tale circostanza rende più incisiva l'azione di repressione o quantomeno di scoraggiamento dell'evasione stessa.

Da tutto quanto precede, deriva che l'onere economico relativo al giudizio

conclusosi con la sentenza n°235/1997 emessa dal Pretore di Taranto, dovrebbe essere di competenza dell'AMAT, avendo quest'ultima curato il procedimento amministrativo.

Pertanto propongo che l'AMAT paghi in favore dell'Avv. Mauro Cipriani, procuratore distrattario dei sigg. La Bua Antonino e D'Ettorre Maria, le seguenti somme: £ 360.000, oltre IVA, CAP e R.S.G. per diritti ed onorari rivenienti dalla sentenza n°235/97, nonché £ 146.000, per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP e R.S.G., e £ 52.000 per spese, rivenienti dall'atto di precetto di pagamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Generale;
- ritenuto condivisibile il contenuto delle stessa;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di pagare in favore dell'Avv. Mauro Cipriani in esecuzione della sentenza n°235/1997, emessa dal Pretore di Taranto le seguenti somme: £ 360.000, oltre IVA, CAP e R.S.G. per diritti ed onorari rivenienti dalla sentenza n°235/97, nonché £ 146.000, per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP e R.S.G., e £ 52.000 per spese, rivenienti dall'atto di precetto di pagamento;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Avv. Mauro Cipriani per la complessiva somma di £ 558.000, di cui £ 506.000 per diritti ed onorari e £ 52.000 per spese, oltre IVA, CAP e R.S.G.
- di porre la relativa spesa di a carico del bilancio di previsione 1997, alla voce di Mastro "Consulenze professionali. Spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **31 LUG. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. S. S.
IL DIRETTORE
(Semerari, Michele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 4/agosto/1997

Prot. n° : Dir/ 1903/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 31 luglio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 -
192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO, RAGIONERIA
FINANZE e CONTENZIOSO

SETTORE _____

UFFICIO Reg.le del CONTENZIOSO

Prot. N. 3122 Pos. _____ All. n. _____

Risp. al Foglio n. _____ del _____

Oggetto: Spese processuali a favore
dell'Avv. Mauro Cipriani.

Taranto , li 20.6.1997

ALL'AMAT
di Taranto

e, p.c. all'Avv. Mauro CIPRIANI
CAS.POS 2034 Succ.TA/10
via Lazio 80
TARANTO

Per gli adempimenti di Vs competenza, allegato alla presente, si trasmette copia della Sentenza n.235/97 emessa dal Pretore di Taranto Dott. Marcello Diotaiuti e relativo atto di precetto per la liquidazione delle spese processuali a favore dell'Avv. Mauro Cipriani.



Il Dirigente dell'Ufficio
(dott. Achille GUGLIELMI)

jug

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>2475</u>
del	<u>23 GIU. 1997</u>
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

COPIA

Avv. MAURO CIPRIANI
CAS. POST 2034 Succ. TA/10
Via Lazio, 89
TARANTO - Tel. 099/7353140

[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il pretore di Taranto, dr. Marcello Diotaiuti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3600 del R.G. 1996, discussa all'udienza del 27.5.1997, avente ad oggetto "opposizione ad ordinanza-ingiunzione",

TRA

LA BUA Antonino e D'ETTORRE Maria, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore La Bua Christian, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Mauro Cipriani, dal quale sono rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso,

oggetto = opposizione ad ordinanza-ingiunzione

E

REGIONE PUGLIA - UFFICIO REGIONALE DEL CONTENZIOSO DI
TARANTO,

OPPONENTI

8504

N. Cron.	Mod. A
L. 5000	
5920	
Totale L. 10920	
590	
Totale L. 11510	

OPPOSTA - NON COSTITUITA

Conclusioni opponente: "Voglia l'ill.mo Giudice adito: 1) annullare l'ingiunzione dichiarando la sua illegittimità e/o nullità per quanto in atti dedotto; 2) condannare l'ente impositore al pagamento delle spese processuali tutte di giudizio, in favore del procuratore attoreo antistatario".

p. Il Dirigente

19 GIU. 1997

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.12.1996 La Bua Antonino e D'Ettorre Maria hanno proposto opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale la

Regione Puglia, Ufficio regionale del contenzioso di Taranto, ha inflitto al loro figlio Christian, minore d'età, la sanzione amministrativa del pagamento della somma di Lire 51.000.

A fondamento dell'opposizione hanno dedotto l'impossibilità del loro figliolo di provvedere all'annullamento del biglietto di viaggio sul bus urbano (omissione dalla quale è scaturita l'ordinanza-ingiunzione) per l'esigenza di prestare soccorso ad una persona colta da improvviso malore.

Ordinata la comparizione delle parti, l'amministrazione opposta non si è costituita in giudizio, limitandosi ad inviare la documentazione prescritta dall'art. 23 della legge 24.11.1981 n. 689.

All'udienza dell'11.3.1997 gli opposenti, in aggiunta al motivo dedotto con il ricorso introduttivo, hanno eccepito l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio in quanto adottato nei confronti di persona minore di età.

La causa è stata quindi discussa all'udienza del 27.5.1997, nella quale il pretore ha pronunciato la sentenza, dando lettura del dispositivo.

L'art. 2 della legge 24.11.1981 n. 689 dispone che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni.

Nel caso di specie, essendo il trasgressore nato il 14.8.1980, è evidente che al momento del fatto, come del resto tuttora, non aveva compiuto i diciotto anni di età.

E' noto al riguardo che l'imputabilità dell'autore della violazione costituisce un presupposto indefettibile della responsabilità, con la conseguenza che il provvedimento di irrogazione della sanzione per violazione amministrativa emesso

nei confronti di chi abbia un'età inferiore dei diciotto anni è del tutto improduttivo di effetti giuridici.

Di tanto è evidentemente consapevole anche l'amministrazione opposta, la quale, nelle more del giudizio, con provvedimento del 21.3.1997 ha revocato l'ordinanza-ingiunzione ed ha disposto l'archiviazione degli atti.

Non resta pertanto che dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevandosi però che l'illegittima adozione del provvedimento sanzionatorio nei confronti del minore ha reso necessaria l'opposizione da parte dei suoi genitori per sentirne pronunciare l'annullamento e giacché, per ciò ugualmente, in omaggio al principio della soccombenza virtuale, la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e delle modeste attività svolte - in Lire 120.000 per diritti di procuratore ed in Lire 240.000 per onorari (oltre I.V.A. e C.A.P. ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali) e si attribuiscono all'Avv. Mauro Cipriani in qualità di distrattario.

P.Q.M.

il Pretore dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione proposta con ricorso del 2-12-1996 da La Bua Antonino e D'Ettorre Maria nei confronti della Regione Puglia - Ufficio regionale del contenzioso di Taranto - avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di La Bua Christian per il pagamento della somma di Lire 58.450.

Condanna l'Amministrazione opposta a rimborsare agli opposenti le spese del giudizio, che liquida in Lire 120.000 per diritti di procuratore e Lire 240.000 per onorari (oltre IVA e CAP ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali) ed

attribuisce all'Avv. Mauro Cipriani in qualità di distrattario.

Taranto, 27.5.1997

Il Pretore

(dr. Marcello Diotaiuti)

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Maria BALDASSARRE)

Urbentum

6-6-97
R. n. 2 copie con
Ricevuto
avv. Cipriani
per

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
TARANTO, - 3 GIU. 1997

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Urbentum

Copia fotostatica conforme all'originale che si rilascia a richiesta
di Avv. Cipriani
Taranto, 3-6-97 in forma esecutiva.

F. 12

IL RAPPRESENTANTE
(avv. Cipriani)

Repubblica Italiana - In nome della legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a
chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubbli-
co ministero di distrettuale e a tutti gli ufficiali della forza pubblica
di concorrervi, a tutti gli effetti legalmente richiesti.

Taranto, 3-6-97

F. 12

(avv. Cipriani)

conforme e si autentica

Taranto, 3-6-97



ATTO DI PRECETTO

L'avv. Mauro Cipriani, in Taranto elettivamente domiciliato presso lo studio legale a via Lazio 88, rappresentato e difeso da se stesso;

premessi:

1. che con sentenza n.235/97 del 27.5.1997, munita di formula esecutiva in data 9.6.1997, il Pretore di Taranto condannava la Regione Puglia-Ufficio Regionale del contenzioso di Taranto- al pagamento in favore del precettante, procuratore antistatario dei ricorrenti LaBua Antonino e D'Ettore Maria, la somma di L. 360.000, oltre IVA e CAP e spese generali secondo tariffa;

tutto ciò premesso

NOTIFICA

alla Regione Puglia-Ufficio Regionale del Contenzioso di Taranto- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto *alla via C/so Due Tori 19* la sentenza suddetta, munita di formula esecutiva, in allegato al presente atto, e in forza del titolo suddetto

INTIMA

allo stesso, come sopra residente, di

PAGARE,

entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme rinvenienti dal titolo :

	da titolo	spese	diritti-on.
Sorte capit.	0	0	
indicizzazione	0		
interessi	0	0	0

spese liq.	360.000	0	360.000
cap	7.200	0	0
iva	69768	0	0
spese 15% L.P.	36.000		
TOT.TITOLO	472.968		

oltre interessi maturandi e le spese conseguenti e di quest'atto di seguito riportate:

disamina		0	5000
registr.tit.	0	0	0
quietanza	0	0	0
rich. copie	2	0	6000
riliro detto	1	0	5000
Posiz. arch.		0	20000
consultaz.		0	20000
corrispond.		0	20000
PRECETTO:dir		40.000	20000
-datt.coll.		0	5.000
notif. Sent. e		12.000	15000
prec:	1		
rich.ril.es.			
precetto:on.		0	20.000
Nota spese		0	10000
spese 10%		14.600	0
totale		66.600	146.000
can			2.920

iva	28295
Rip. spese	66.600
TOTALE DARE	243.815

il tutto oltre interessi maturandi e spese successive occorrente, preannunciando
che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata in suo danno.

Taranto li

13/06/97

Avv. Mauro Cipriani



~~Corte d'Appello di Lecce - Ufficio Notificazioni -~~

SEZ. Staccata di Taranto.

Io sottoscritto, addetto al suindicato ufficio, su richiesta della parte in atti copia

di quest'atto ho notificato a :

Rugiera Peglio - ufficio Regionale del Contrabbando di
Taranto, c/o Due Mori 19, Taranto, it

Toscano Anna Maria

a mani dell'imp.to - funzionario
addetto alla ricezione atti.

Taranto 20.6.1997

GIOVANNI LAPENNA
ASSISTENTE UNEP
Corte di Appello di Lecce
Sez. Distaccata di Taranto